

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24869 Anno 2018

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 09/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED]

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5/2017 del Tribunale di Siena, depositata il 03/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

[REDACTED] conveniva in giudizio la compagnia aerea [REDACTED] chiedendo il risarcimento dei danni (quantificati in euro 3.000,00) conseguenti al ritardato arrivo - di oltre quattro ore - del volo del giorno 18 agosto 2013 sulla tratta Olbia-Firenze.

La domanda è stata rigettata dal giudice di pace di Siena, con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2277
18

sentenza confermata dal Tribunale del luogo in funzione di giudice d'appello, in quanto il ritardo veniva ritenuto non imputabile e dipendente da forza maggiore. In particolare, i giudici di merito accertavano che il veicolo della [REDACTED] aveva già iniziato le operazioni di rullaggio, allorquando venne richiamato dalla torre di controllo dell'aeroporto perché un aereo privato alle ore 12.10 aveva avuto un incidente che aveva reso inservibile la pista di decollo.

Il [REDACTED] con un unico motivo di ricorso, chiede la cassazione della sentenza impugnata, osservando che l'aeromobile di linea venne richiamato dalla torre di controllo solo alle 12.15, laddove l'orario di partenza sarebbe dovuto essere alle 12.00. Sicché, qualora fosse stato puntuale, avrebbe potuto regolarmente decollare prima che si verificasse l'incidente che ha determinato il ritardo per cui è causa. Pertanto, la compagnia aerea non avrebbe potuto invocare a propria discolpa un fatto imprevisto e imprevedibile, ai cui effetti era dovuta sottostare a causa del proprio colpevole ritardo in partenza.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Giuliani ha depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato.

In fatto, non risulta controversa la circostanza che l'aeromobile della [REDACTED] chiuse le porte e si mise puntualmente in moto alle ore 12.00, iniziando le operazioni di rullaggio. La tesi del [REDACTED] invece, è che alle 12.00 il velivolo sarebbe dovuto essere già in volo, poiché tale orario era segnato sul biglietto come "orario di partenza". Su quest'unico argomento poggia il ricorso.



La questione dibattuta costituisce un problema di ermeneutica contrattuale, in quanto si discute se l'orario di partenza segnato sul titolo di viaggio indica il momento in cui l'aeromobile chiude le porte ed inizia le operazioni di distacco dalla piazzola di sosta ovvero l'istante esatto in cui le ruote si staccano da terra.

Ma l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602).

Il [REDACTED] semmai, avrebbe dovuto indicare specificatamente le regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. asseritamente violate ed i principi in esse contenuti, precisando in che modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151). Tale indicazione è, nel ricorso in esame, del tutto carente e pertanto lo stesso deve essere rigettato.

In ogni caso, il ricorso risulterebbe infondato anche nel merito. Il viaggio di un aeromobile, infatti, si compone – come del resto ammette lo stesso ricorrente – di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo. Tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l'imbarco, in quanto una volta oltrepassata la soglia del "gate" il passeggero si immette in una procedura regolamentata sotto il controllo e la responsabilità del

comandante del velivolo. Le fasi dell'imbarco, della chiusura delle porte e dell'attivazione delle misure di sicurezza, del rullaggio e del decollo fanno, dunque, parte del viaggio così come il volo vero e proprio e le ulteriori fasi di rullaggio sulla pista di atterraggio, fino all'approdo alla piazzuola di sosta di destinazione e allo sbarco dei passeggeri.

In ragione di tali considerazioni, deve concludersi che l'aeromobile, che aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12.00, è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito (l'incidente occorso pochi minuti dopo ad un altro velivolo) e non a causa del proprio colpevole ritardo.

Tale conclusione non risulta scalfita dall'obiezione, svolta da [REDACTED], secondo cui in tal modo basterebbe per le compagnie aeree far imbarcare i passeggeri perché il volo possa dirsi puntuale. Infatti, secondo la Convenzione di Montreal del 1999 in tema di responsabilità del vettore aereo, il diritto del passeggero al risarcimento del danno dipende non dalla ritardata partenza, bensì dal ritardato arrivo. Il dato della partenza asseritamente ritardata viene qui in rilievo non come fatto direttamente causativo del diritto al risarcimento del danno, bensì come fattore che, in quanto – in ipotesi – colpevolmente riferibile al vettore aereo, determinerebbe l'imputazione allo stesso di tutte le conseguenze di tale ritardo, anche non prevedibili o fortuite.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, in quanto in questa sede la società intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono, però, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per

l'impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2018.

